

Regolamento per l'affidamento per la custodia personale o per la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

Regolamento per l'affidamento, per la custodia personale o per la dispersione, delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

Art. 1 – Premesse

1.1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento ha per oggetto le pratiche funerarie connesse alla cremazione e si propone di richiamare le norme che regolano quest'ultima e di disciplinare il ricorso all'affidamento per la custodia personale, o per la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione, nel rispetto della volontà del defunto e dei principi stabiliti dalla legislazione vigente, oltre che di garantire ad ogni persona, anche attraverso una adeguata informazione, la dignità e la libertà di scelta in materia di pratiche funerarie, nel rispetto delle proprie convinzioni personali, religiose o culturali.

1.2 Normativa di riferimento:

La materia oggetto del presente regolamento è regolata dalle disposizioni di seguito indicate:

- *Legge 30 marzo 2001 n. 130, avente oggetto Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;*
- *Legge Regionale 31 maggio 2004 n. 29 inerente "Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti"*
- *D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 inerente l'approvazione del regolamento di polizia mortuaria*
- *Circolare MS n. 24 del 24.6.1993, Circolare MS n° 10 del 31 luglio 1998 e D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 (regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari)*

e le disposizioni del presente regolamento integrano il vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

Art. 2 - Cremazione

La cremazione dei defunti, dei resti mortali e di ossa, deve essere specificatamente autorizzata e può essere eseguita unicamente negli impianti autorizzati.

Il Comune di Lucca non dispone di un proprio impianto di cremazione; gli interessati pertanto si avvalgono degli impianti funzionali esistenti.

L'Ufficiale di Stato Civile, l'A.U.S.L., il soggetto Gestore dei servizi cimiteriali, qualora ne abbiano notizia, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme, operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'articolo 410 del codice penale o di dispersione non autorizzata delle ceneri, previsto dall'articolo 411 del codice penale.

Art. 3 – Autorizzazione alla cremazione dei defunti

3.1 – Presupposti e competenze

L'autorizzazione alla cremazione dei defunti spetta all'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, che la rilascia nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto o, dai suoi familiari, una volta acquisito il certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia viene integrato da nulla-osta alla pratica funeraria della stessa A.G., con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Alla richiesta di cremazione, dovrà essere allegata la documentazione comprovante la volontà del defunto o, in mancanza, le dichiarazioni di consenso alla cremazione rese per scritto dai soggetti aventi titolo, con le modalità richiamate al successivo punto.

Nella richiesta dovrà inoltre essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro-alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari e/o degli altri soggetti obbligati.

In caso di cremazione di defunto precedentemente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune dove si trova la sepoltura.

3.2 - Volontà di cremazione

La manifestazione di volontà alla cremazione è espressa in vita dal defunto, attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria per atto pubblico o, pubblicata in conformità alla specifica normativa, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, anch'essa resa pubblica, contraria alla cremazione e resa in data successiva a quella della disposizione testamentaria. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto a dar seguito alle disposizioni del defunto, anche contro il volere dei familiari.

b) iscrizione, certificata dal presidente nella forma di seguito specificata, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione delle salme dei propri associati deceduti, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa, resa pubblica, del defunto contraria alla cremazione e resa in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. In particolare, per coloro che al momento del decesso risultino iscritti alle associazioni di cui sopra, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta di proprio pugno dal defunto o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, il quale inoltre certifica la regolarità dell'iscrizione, fino alla data del decesso. L'iscrizione all'associazione di cui sopra consente di poter procedere alla cremazione del defunto, anche contro il parere dei familiari.

In mancanza di disposizioni espresse, la volontà di cremazione del defunto deve essere manifestata all'Ufficiale di Stato Civile dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

La volontà dei congiunti in luogo del defunto è manifestata per scritto, nella forma semplificata prevista dall'art. 38 del dpr 445/2000, per la presentazione di istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.

Art. 4 – Urna Cineraria

4.1 - Obblighi e Caratteristiche:

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun defunto o di resti mortali, devono essere diligentemente raccolte in una apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.

All'esterno dovranno essere chiaramente indicati nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Le urne da inumare devono essere in materiale biodegradabile.

4.2 – Consegna

La consegna dell'urna cineraria è effettuata dal gestore dell'impianto di cremazione, previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto incaricato ne dichiara la destinazione finale. Tale documento, conservato sia presso l'impianto di cremazione che presso il comune in cui è avvenuto il decesso, è inoltre consegnato in copia all'incaricato e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

L'urna cineraria, in mancanza dell'autorizzazione alla custodia personale o alla dispersione di cui ai successivi punti, dovrà essere immediatamente consegnata al cimitero individuato quale destinazione finale, in conformità alle procedure concordate con il Gestore dei servizi cimiteriali, per la sua tumulazione od inumazione, o per essere avviata alla conservazione, in forma anonima e collettiva nel cinerario comune.

4.3 - Trasporto

Ogni e qualsiasi trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato dal comune di decesso o del luogo di affidamento e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 5 - Cremazione di resti mortali e di ossa

5.1 – Definizioni

Rientrano nella definizione di cui sopra i prodotti della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione delle salme, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da disposizioni vigenti.

5.2 – Resti di esumazioni ed estumulazioni

Le ossa ed i resti mortali inconsunti, rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni o, di estumulazioni trascorsi 20 anni, possono essere avviati alla cremazione previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

L'autorizzazione è rilasciata a richiesta degli aventi titolo o per disposizione del comune previo assenso degli aventi titolo o, nei casi in cui questi siano irreperibili, dopo 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio di uno specifico avviso. La richiesta e/o l'assenso alla cremazione dei resti sono presentati con le modalità descritte al punto 5.3.

Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre eventualmente per la cremazione.

Per la cremazione di resti mortali inconsunti, rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato, né l'eventuale nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria previsto per i casi di morte improvvisa o sospetta.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di resti mortali e di ossa devono essere raccolte in apposita urna cineraria di caratteristiche e con modalità analoghe a quelle previste al precedente articolo.

5.3 – Volontà di cremazione dei resti di deceduti

La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dei deceduti dopo l'entrata in vigore del dpr 285/10.9.1990, è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

Per i deceduti prima dell'entrata in vigore del dpr 285/10.9.1990, la cremazione è ammessa a richiesta del coniuge o del parente più prossimo, individuato ai sensi del codice civile, o della maggioranza assoluta dei parenti di pari grado.

Le richieste e l'assenso sono presentati all'Ufficiale di Stato Civile per scritto, con le modalità semplificate previste per la presentazione delle istanze e delle dichiarazioni alla pubblica amministrazione dall'art. 38 del dpr 445/2000.

5.4 – Carenza di sepolture

In caso di comprovata carenza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. territorialmente competente, può disporre la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza, delle circostanze straordinarie rilevate, del periodo di effettuazione della cremazione, oltre che del luogo di deposito temporaneo delle ceneri. Gli aventi titolo potranno assumere decisioni in ordine alla destinazione finale delle ceneri, secondo le procedure correnti in materia di servizi cimiteriali e pratiche funerarie. Decorso dodici mesi di deposito temporaneo, senza che alcuno ne abbia fatto richiesta, le ceneri vengono deposte nel cinerario comune, per la conservazione in forma anonima e collettiva.

Art. 6 - Affidamento delle ceneri per la conservazione nel luogo prescelto

6.1 - Soggetti affidatari

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente in vita dallo stesso o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della vigente normativa. E' consentito l'affidamento a più soggetti.

E' fatto divieto all'affidatario, di lasciare la custodia dell'urna anche temporaneamente ad altro soggetto.

L'affidatario o gli aventi causa sono tenuti a comunicare tutte le variazioni eventualmente intervenute ed a consentire, in qualunque momento controlli sia sull'effettiva collocazione che sulle condizioni di conservazione dell'urna.

Il trasporto dell'urna conseguente alla variazione del luogo di conservazione deve essere preventivamente autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile.

6.2 - Autorizzazione:

L'affidamento, ai soggetti legittimati, delle urne cinerarie per la conservazione all'interno degli edifici, è subordinata al conseguimento di apposita autorizzazione comunale.

L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso e/o di sepoltura.

L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri rilasciata ai sensi del presente regolamento è valida nel territorio della Regione Toscana, tuttavia - in attesa di disposizioni che regolino le competenze tra gli enti - nel caso in cui il luogo prescelto per la custodia personale non rientri nel territorio comunale e qualunque sia l'ambito regionale di appartenenza, si provvederà unicamente al rilascio dell'autorizzazione al trasporto dell'urna, dandone comunicazione al comune di destinazione.

Alla richiesta di affidamento, dovrà essere allegata la documentazione comprovante la volontà espressa in vita dal defunto, o espressa successivamente dagli aventi titolo, con le stesse modalità previste per la cremazione e richiamate all'articolo 3 punto 3.2.

Qualora ne ricorrano le condizioni, la domanda per l'affidamento delle ceneri per la custodia personale, può essere presentata contestualmente alla richiesta di cremazione del defunto.

Nella richiesta dovranno essere indicati il luogo esatto ove l'urna verrà conservata e le generalità della persona che ne assumerà la personale e diligente custodia, garantendo l'urna da profanazioni.

L'affidatario è tenuto a rendere dichiarazione scritta di conoscenza ed accettazione di tutti gli obblighi connessi all'affidamento dell'urna cineraria, per la personale e diligente custodia all'interno dell'edificio prescelto, oltre che a dichiarare di essere a conoscenza delle responsabilità derivanti dalla violazione delle norme. La dichiarazione è resa nelle forme semplificate previste per la presentazione di istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione dall'art. 38 del dpr 445/2000.

6.3 – Luogo di conservazione

Il luogo ordinario di conservazione e custodia dell'urna è stabilito nella residenza della persona affidataria, fatta salva la facoltà della stessa di indicare un diverso edificio di destinazione, all'atto della richiesta o della comunicazione di variazione.

Nel caso di affidamento ad enti o associazioni, il luogo di conservazione dovrà essere specificato all'atto della richiesta o della comunicazione di variazione.

La variazione del luogo di conservazione deve essere preventivamente comunicata al comune, al fine di poter conseguire l'autorizzazione al trasporto dell'urna cineraria e dell'aggiornamento delle registrazioni.

6.4 Rinuncia

Resta facoltà dell'affidatario, o degli aventi causa, di rinunciare alla custodia dell'urna. La rinuncia dovrà essere espressa per scritto all' Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato l'affidamento, dichiarando la destinazione finale definitiva delle ceneri. La comunicazione è resa nelle forme semplificate previste per la presentazione di istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione dall'art. 38 del dpr 445/2000.

In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

Rinunciando alla custodia, è facoltà degli aventi titolo di disporre la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno dei cimiteri, in conformità alle procedure vigenti. In mancanza le ceneri saranno deposte nel cinerario comune, per la conservazione in forma anonima e collettiva.

6.5 Decesso

In caso di decesso dell'affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento delle ceneri, sempre nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto. In mancanza l'urna dovrà essere

consegnata al cimitero e se non diversamente disposto dagli aventi titolo, si procederà alla conservazione in forma anonima e collettiva nel cinerario comune.

6.6 Controllo

Il Comune ha facoltà di organizzare attività di controllo volte a verificare la personale e diligente custodia delle ceneri da parte dell'affidatario, presso il luogo autorizzato, attraverso sopralluoghi periodici e/o a campione.

Qualora dal controllo emergessero violazioni alle prescrizioni impartite e sempre che il fatto non costituisca reato, l'Ufficiale di Stato Civile provvederà a diffidare formalmente l'affidatario, assegnando un termine per la regolarizzazione. In caso di inosservanza è facoltà dell'Ufficiale di Stato Civile di revocare l'autorizzazione rilasciata, imponendo il trasferimento dell'Urna Cineraria al cimitero, per la tumulazione o inumazione a carico dell'affidatario o, in caso di disinteresse per la conservazione delle ceneri in forma anonima e collettiva nel cinerario comune.

Art. 7 – Modalità di conservazione delle ceneri nei cimiteri

7.1 – Conservazione delle ceneri

Le ceneri, diligentemente raccolte in un'urna sigillata, possono essere tumulate o, se in materiale compatibile, inumate nei cimiteri, secondo le procedure correnti in materia di servizi cimiteriali e pratiche funerarie.

Su ogni sepoltura deve essere riportato, in conformità alle caratteristiche stabilite per le varie tipologie, nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Le ceneri inoltre possono essere conservate, sempre all'interno del cimitero, in forma anonima e collettiva, nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La sepoltura delle urne nei cimiteri deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, previo accertamento – da parte del richiedente - del diritto alla sepoltura nel luogo indicato ed assolvimento degli adempimenti/costi previsti.

7.2 – Tumulazione delle urne cinerarie

La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo, anche in presenza di un feretro.

La durata della tumulazione è consentita per il periodo di concessione previsto dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria.

La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi già occupati da altro defunto è effettuata secondo le previsioni del regolamento comunale di Polizia Portuaria e/o le disposizioni del Gestore.

Alla scadenza del periodo concessorio, salvo diversa disposizione degli aventi titolo, si procederà alla deposizione delle ceneri nel cinerario comune, per la loro conservazione in forma anonima e collettiva.

7.3 -Inumazione delle urne cinerarie:

L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale, nello spazio destinato a fossa di inumazione ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. La durata dell'inumazione è prevista in 10 anni.

L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale facilmente biodegradabile, in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

Per inumazione in presenza di altro defunto si rimanda alle eventuali previsioni del regolamento comunale di Polizia Portuaria e/o le disposizioni del Gestore.

Alla scadenza dei 10 anni, trattandosi di forma di dispersione e non dovendo quindi procedere ad operazioni di esumazione, nessun avviso è dovuto e si potrà procedere al riutilizzo della fossa.

7.4 - Prescrizioni tecniche

Per le dimensioni e la distanza di celle, loculi e fosse, e per le caratteristiche, dimensioni e materiali di lapidi, cippi e targhe, si rimanda al regolamento di Polizia Mortuaria vigente od alle altre disposizione del Gestore.

Art. 8 - Deposito transitorio delle urne cinerarie

E' consentita - a richiesta o per disposizione del comune - la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i Cimiteri Comunali.

Trascorso il termine suddetto senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cimitero comune per la conservazione in forma anonima e collettiva o disperse – in conformità alla manifestazione di volontà espressa in vita dal defunto – nelle aree pubbliche che saranno eventualmente allestite a questo scopo.

Art. 9 - Affidamento delle ceneri per la loro dispersione

9.1 - Presupposti e competenze.

La dispersione delle ceneri è consentita solo in presenza di manifestazione di volontà espressa in vita dal defunto nelle forme previste, richiamate all'art. 3 punto 3.2 lettere a) e b), ed è subordinata al conseguimento di apposita autorizzazione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso o, qualora non coincidente, del luogo scelto per la dispersione.

L' Ufficiale di Stato Civile è inoltre competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri nel territorio del comune, anche quando provenienti da altri comuni o dall'estero, o delle ceneri le cui urne siano già state affidate per la custodia personale o sepolte nel comune.

9.2 - Incaricato della dispersione

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna per la dispersione in natura negli spazi aperti o nelle aree cimiteriali eventualmente allestite per queste finalità, può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dallo stesso o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della vigente normativa.

Qualora la persona indicata dal defunto fosse indisponibile od impossibilitata od in mancanza di una espressa indicazione da parte del defunto, la scelta sarà effettuata dal parente più prossimo individuato ai sensi del codice civile o dagli aventi titolo. In mancanza od in caso di disinteresse, si procederà al deposito transitorio dell'urna, secondo quanto stabilito all'art. 8

9.3 - Autorizzazione

L'autorizzazione alla dispersione rilasciata ai sensi del presente regolamento è valida nel territorio della Regione Toscana e tuttavia – nell'attesa di disposizioni che regolino la competenza tra enti - nel caso in cui la dispersione abbia luogo in altro comune e qualunque sia l'ambito regionale di riferimento, si provvederà unicamente al rilascio dell'autorizzazione al trasporto, dandone comunicazione al comune di destinazione.

Alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata la documentazione comprovante la volontà espressa in vita del defunto con le modalità richiamate all'art. 3. Non è consentita la manifestazione di volontà dei congiunti, o di altri aventi titolo, in luogo del defunto.

Nella richiesta dovranno inoltre essere indicati il luogo della dispersione e le generalità della persona che provvederà all'operazione in conformità alle disposizioni di legge, oltre alla destinazione finale dell'urna vuota.

In mancanza di indicazione del luogo di dispersione nella manifestazione di volontà espressa in vita dal parte del defunto, la scelta è effettuata dal parente più prossimo individuato secondo le disposizioni del codice civile o, dalla maggioranza assoluta dei parenti di pari grado, o, in mancanza, dall'esecutore testamentario, legale rappresentante della società di cremazione od altro avente titolo.

In assenza di indicazioni anche da parte dei soggetti suddetti, sarà provveduto con le modalità previste dall'art. 8.

Per la dispersione delle ceneri in natura, dovrà inoltre essere allegata dichiarazione con la quale il richiedente dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che il luogo prescelto risponde ai criteri stabiliti dalle vigenti norme. In caso di aree private, dovrà inoltre essere allegata dichiarazione di consenso alla dispersione resa dei proprietari.

Tutte le dichiarazioni previste dal presente articolo sono rese per scritto, nelle forme semplificate previste per le istanze e le dichiarazioni alla pubblica amministrazione dall'art. 38 del dpr 445/2000.

Qualora ne ricorrano le condizioni, la domanda di affidamento delle ceneri per la loro dispersione può essere presentata contestualmente alla richiesta di cremazione del defunto.

Le urne cinerarie vuote potranno essere consegnate al Gestore dei servizi cimiteriali, che provvederà al recupero od allo smaltimento, in conformità alla vigente normativa.

Art. 10 - Luoghi di dispersione delle ceneri

10.1 Presupposti e competenze

Nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto con le modalità richiamate all'art. 3 punto 3.2 lettere a) e b), la dispersione delle ceneri è consentita all'interno delle aree cimiteriali od in natura, negli spazi aperti.

Nell'attesa di provvedimenti che disciplinino le competenze tra i vari enti, nel caso in cui la dispersione abbia luogo in altro comune, si provvederà unicamente al rilascio dell'autorizzazione al trasporto.

10.2 Aree Cimiteriali

Nei cimiteri la dispersione può avvenire nel cinerario comune o, nelle aree che verranno eventualmente allestite per tali scopi e denominate "giardini della serenità", "campi elisi", "giardini della rimembranza" oppure "giardini di gea" o simili.

10.3 Luoghi per la dispersione in natura

In generale la dispersione in natura può avvenire nei seguenti luoghi:

- in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri ed insediamenti abitativi
- in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa
- nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva
- nei fiumi, nei tratti liberi da natanti e manufatti
- nelle aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi
- in aree private all'aperto, previo consenso scritto del proprietario.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Non è consentito l'allestimento di aree private per la dispersione, con finalità di lucro.

Le prescrizioni generali sopra richiamate valgono nel territorio della Regione Toscana, non disponendo tuttavia il territorio comunale di montagne, tratti marini o di laghi, sono fatte salve le eventuali limitazioni previste dai comuni toscani interessati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29/2004.

10.4 – Idoneità del luogo scelto

Per la dispersione in natura di ceneri all'interno del territorio comunale – nell'attesa delle ulteriori e/o più specifiche disposizioni normative più volte anticipate - i soggetti legittimati sono tenuti a indicare all'atto della richiesta la localizzazione dei luoghi prescelti ed a descriverne le caratteristiche generali. Gli stessi sono inoltre tenuti a dichiarare, sotto la propria personale responsabilità - nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci - la rispondenza del luogo scelto ai criteri stabiliti dalla normativa regionale, con particolare riguardo alla distanza da centri ed insediamenti abitativi ed alla proprietà dell'area interessate.

Per le proprietà private dovrà inoltre essere prodotto il consenso alla dispersione del proprietario.

Le dichiarazioni ed il consenso richiamati dal presente punto sono rese dagli interessati per scritto, con le modalità previste dall'art. 38 del dpr 445/2000 per la presentazioni di istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.

Art. 11 - Senso comunitario della morte

11.1 – Presupposti

Per i defunti per i quali il Comune di Lucca abbia autorizzato l'affidamento dell'urna cineraria per la custodia personale o per la dispersione delle ceneri nelle aree cimiteriali od in natura, affinché non sia

perduto il Senso Comunitario della Morte, è apposta, in uno spazio che verrà appositamente allestito all'interno del cimitero, una targa commemorativa, individuale o collettiva, che riporti i dati anagrafici del defunto, con spese a carico dell'affidatario dell'urna o, dell'incaricato della dispersione delle ceneri.

La permanenza della targa è prevista in 10 anni.

Sono consentite forme rituali di commemorazione, anche al momento della dispersione delle ceneri.

11.2 – Disposizioni transitorie

Dovendosi garantire il rispetto degli obblighi previsti, in via transitoria, per il tempo intercorrente all'allestimento degli spazi e alla definizione delle tariffe, le autorizzazioni all'affidamento delle urne per la custodia personale o per la dispersione sono subordinate all'assunzione di uno specifico impegno all'assolvimento dei costi derivanti dalle prescrizioni in tema di Senso Comunitario della Morte. L'impegno costituisce parte integrante della dichiarazione di accettazione degli obblighi connessi alla custodia personale dell'urna o all'affidamento per la dispersione ed il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 nella misura massima prevista oltre che, in caso di affidamento per la custodia personale, la revoca dell'autorizzazione con l'obbligo di consegna dell'urna.

Art. 12 - Registrazione dei luoghi di conservazione delle urne o, di dispersione delle ceneri

12.1 – Registrazione

Presso l'ufficio comunale competente è istituito apposito Registro per l'annotazione delle autorizzazioni rilasciate per l'affidamento personale delle urne, dei soggetti affidatari, dei luoghi di conservazione delle urne e di dispersione delle ceneri, oltre che ogni variazioni successiva.

12.2 – Affidamenti per la custodia:

Per l'affidamento delle urne cinerarie per custodia personale nei luoghi prescelti e le variazioni di indirizzo e/o del soggetto affidatario, nel registro devono essere annotati:

- numero d'ordine e data della richiesta
- nome e cognome del defunto
- nome e cognome dell'affidatario
- indirizzo dell'edificio, dove verrà conservata l'urna cineraria
- data di rilascio dell'autorizzazione
- annotazioni dell'eventuale aggiornamento

12.3 - Affidamenti per la dispersione delle ceneri

Per l'affidamento delle urne ai fini della dispersione delle ceneri nel registro devono essere annotati:

- numero d'ordine e data della richiesta
- nome e cognome del defunto
- nome e cognome dell'incaricato della dispersione
- data di rilascio dell'autorizzazione
- luogo di dispersione delle ceneri

Art. 13 - Sanzioni Amministrative

Fatte salve altre disposizioni di legge, la violazione delle norme contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, come previsto dall'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Resta facoltà del dirigente del settore incaricato stabilire, con specifico provvedimento, gli importi delle sanzioni amministrative per le tipologie di infrazione diverse da quelle stabilite all'art. 11.

La dispersione delle ceneri non autorizzata od effettuata con modalità diverse da quelle indicate dal defunto nelle sue volontà, è penalmente perseguibile.

E' fatta riserva di provvedere alla revoca dell'autorizzazione all'affidamento qualora i controlli eseguiti evidenzino la violazione delle prescrizioni impartite.

Art. 14 – Costi

Il Comune di Lucca è impegnato nell'adozione di politiche cimiteriali incentivanti della cremazione e rispettose della dignità e la libertà di scelta in materia di pratiche funerarie e pertanto in questa prima fase rinuncia all'applicazione di tariffe sugli atti amministrativi connessi a tale pratica.

Per il futuro, resta tuttavia facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione Comunale di assoggettare le autorizzazioni alla cremazione dei defunti ed all'affidamento o dispersione delle ceneri, alla corresponsione di un costo di istruttoria, secondo le modalità ordinariamente previste per queste disposizioni.

Art. 15 – Informazione

Allo scopo di garantire ad ogni persona dignità e libertà di scelta, il Comune - tramite gli organi di informazione, la Carta dei Servizi, il proprio sito ed altre modalità di divulgazione, promuove e favorisce l'informazione sulle diverse pratiche funerarie ed i loro aspetti sociali ed economici, con particolare riguardo alla cremazione, all'affidamento delle ceneri ed alle modalità di dispersione e conservazione delle stesse.

INDICE

Art. 1- Premesse	pag. 1
1.1 – Oggetto e Finalità	pag. 1
1.2 – Normativa di riferimento	pag. 1
Art. 2 – Creazione	pag. 1
Art. 3 – Autorizzazione alla cremazione dei defunti	pag. 1
3.1 – Presupposti e competenze	pag. 1
3.2 – Volontà di creazione	pag. 2
Art. 4 – Urna Cineraria	pag. 2
4.1 – Obblighi e Caratteristiche	pag. 2
4.2 – Consegna	pag. 3
4.3 – Trasporto	pag. 3
Art. 5 – Creazione di resti mortali e di ossa	pag. 3
5.1 – Definizioni	pag. 3
5.2 – Resti di esumazioni ed estumulazioni	pag. 3
5.3 – Volontà di cremazione dei resti	pag. 3
5.4 – Carezza di sepolture	pag. 4
Art. 6 – Affidamento delle ceneri per la conservazione nel luogo prescelto	pag. 4
6.1 – Soggetti Affidatari	pag. 4
6.2 – Autorizzazione	pag. 4
6.3 – Luogo di Conservazione	pag. 5
6.4 – Rinuncia	pag. 5
6.5 – Decesso	pag. 5
6.6 – Controllo	pag. 5
Art. 7 – Modalità di conservazione delle ceneri nei Cimiteri	pag. 5
7.1 – Conservazione delle ceneri	pag. 5
7.2 – Tumulazione delle urne cinerarie	pag. 6
7.3 – Inumazione delle urne cinerarie	pag. 6
7.4 - Prescrizioni tecniche	pag. 6
Art. 8 – Deposito transitorio delle urne cinerarie	pag. 6
Art. 9 – Affidamento delle ceneri per la loro dispersione	pag. 6
9.1 – Presupposti e competenze	pag. 6
9.2 – Incaricato della dispersione	pag. 7
9.3 – Autorizzazione	pag. 7
Art. 10 – Luoghi di dispersione delle ceneri	pag. 7
10.1 – Presupposti e competenze	pag. 7
10.2 – Aree Cimiteriali	pag. 8
10.3 – Luoghi per la dispersione in natura	pag. 8
10.4 – Idoneità del luogo scelto	pag. 8
Art. 11 – Senso Comunitario della Morte	pag. 8
11.1 – Presupposti	pag. 8

11.2 – Disposizioni transitorie	pag. 9
Art. 12 - Registrazione dei luoghi di conservazione delle urne o, di dispersione delle ceneri	pag. 9
12.1 – Registrazione	pag. 9
12.2 – Affidamenti per la custodia	pag. 9
12.3 – Affidamenti per la dispersione	pag. 9
Art. 13 – Sanzioni Amministrative	pag. 9
Art. 14 – Costi	pag. 10
Art. 15 – Informazione	pag. 10